



Guardia di Finanza
NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA LATINA

Sezione Tutela Economia

☒ Corso della Repubblica, n. 234/236, Palazzo "M" – 04100 Latina - ☎0773.1937 - ☎0773.661270

PEC: LT1320000p@pec.gdf.it

Guardia di Finanza



Prot: **0296966/2022**

Data: **22/06/2022**

Tipo: Uscita

AOO: Lazio

UOR: LT132

/STE/MAM/42 di prot.

Latina

OGGETTO: Richiesta di accesso alla documentazione amministrativa ai sensi della legge n. 241/90 presentata dall'Avv. CARDOSI Ugo per conto di:

✓ **IANNOTTA Luciano** nato a Terracina (LT) il 18.08.1971 (CF: NNTLCN71M18L120Q).

SPETT.LE

STUDIO LEGALE CARDOSI Ugo

Via Pastrengo 34 – 04100 Latina

c.a. Avv. **CARDOSI Ugo**

PEC: avvugocardsi@puntopec.it

^ ^ ^ ^

1. Con istanza pervenuta - a mezzo posta elettronica certificata - in data 31.05.2022 ed assunta in carico da questo Nucleo PEF in data 01 giugno u.s. al protocollo n. 0261826/2022, la S.V., in qualità di legale di fiducia¹ del Sig. IANNOTTA Luciano innanzi identificato, ha:
 - a. **chiesto**, per conto del proprio assistito, di poter ottenere, ai sensi della legge n. 241/90, i "*..documenti riguardanti il processo verbale del 22.03.2016 e successivi atti..*" potendosi intendere, per essi, il **provvedimento finale** emesso da questo Nucleo PEF a seguito del controllo effettuato nei confronti del Sig. IANNOTTA Luciano in data 22.03.2016;
 - b. **riferito** che il suo assistito, essendo stato attinto in data 26.01.2022 da un decreto di sequestro preventivo di beni (giusto provvedimento del Tribunale di Roma nella procedura n. 137/2021) necessiterebbe dell'atto *sub a.* per "*...escludere la sussistenza di reati tributari e per la difesa nell'ambito del procedimento di prevenzione pendente..*".

¹ Giusta delega in data 05.04.2022 a firma di IANNOTTA Luciano (trasmessa via PEC a questo Nucleo dall'Avv. CARDOSI in data 28.04.2022);

2. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241:
 - a. questo Reparto ha dato avvio, in data 01 giugno u.s., al procedimento in oggetto che dovrà concludersi entro i successivi 30 giorni;
 - b. l'Ufficio competente è quello in intestazione ed il Responsabile del Procedimento è il Comandante del Nucleo PEF – Ten. Col. Angelo Andreozzi coadiuvato, in tale istruttoria, dal Lgt. CS MAZZA Maurizio.

3. Dalla preliminare disamina dell'istanza di accesso, risulta che:
 - a. la stessa si profila ammissibile, in quanto motivata, così come prescritto dall'art. 25, comma 2, della Legge n. 241/90²;
 - b. il Sig. IANNOTTA Luciano, per il tramite del suo legale di fiducia Avv. CARDOSI Ugo, appare titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali ha chiesto l'accesso.

4. Verificata la sussistenza dei presupposti di legge per consentire l'accesso agli atti amministrativi, è stata appurata la presenza presso lo schedario di questo Nucleo di un fascicolo, intestato a "IANNOTTA Luciano - Fasc. 363".

5. Dall'esame del fascicolo *sub* 4. è emerso che a seguito degli approfondimenti eseguiti e dell'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dal IANNOTTA Luciano, in data 22 marzo 2016, nell'ambito del p.v.³ di assunzione di informazioni, ex artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 148/1988, non sono state ravvisate inadempienze in materia di antiriciclaggio e, pertanto, l'attività di controllo si è **conclusa** senza alcuna segnalazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Autorità *pro-tempore* competente ad irrogare le sanzioni di specie.

6. Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che:
 - a. la parte istante **già dispone**⁴ del processo verbale di assunzione di informazioni, unico atto istruttorio redatto nell'ambito del controllo di natura amministrativa;
 - b. **non esiste un provvedimento finale** dell'istruttoria di approfondimento, per le ragioni esplicitate *sub* 5.,
 si rappresenta che non è possibile procedere all'ostensione documentale nei termini richiesti.


² Si rappresenta che l'Avv. CARDOSI Ugo aveva già inviato in data 28.04.2022 una richiesta di accesso (assunta al protocollo del Nucleo PEF n. 0199755 in pari data) al fascicolo ritenuta inammissibile (carenza motivazionale) da questo Reparto che, con nota prot. 0243421 del 23.05.2021, chiedeva di **integrare** la stessa riportando i presupposti di fatto e l'interesse specifico;

³ Di cui il Sig. IANNOTTA Luciano risulta avere copia, così come indicato nell'istanza di accesso agli atti in questione;

⁴ Come da consolidata giurisprudenza (T.A.R. Lazio, sentenza n. 2746, del 1° aprile 2008), se l'istante è già in possesso del documento oggetto dell'istanza ovvero ne abbia ricevuto copia successivamente alla richiesta stessa, viene meno l'attualità e la concretezza dell'interesse ad accedere alla documentazione.

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi dell'art. 116 dell'allegato 1 al D.lgs. 2 luglio 2010, n.104 e dell'art. 25, commi 4 e 5 della legge n. 241/90;
- alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, per il riesame dell'istanza, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della Legge 8 agosto 1990, n. 241 e dell'art.12 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
(Ten. Col. Angelo Andreozzi)



⁴ Come da consolidata giurisprudenza (T.A.R. Lazio, sentenza n. 2746, del 1° aprile 2008), se l'istante è già in possesso del documento oggetto dell'istanza ovvero ne abbia ricevuto copia successivamente alla richiesta stessa, viene meno l'attualità e la concretezza dell'interesse ad accedere alla documentazione.